

Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche



Premessa

La società Virtus Entella S.r.l. e/o i suoi tifosi rifiutano ogni forma di violenza, discriminazione e razzismo, comportamenti contrari ai principi di correttezza e probità nonché ogni forma di insulto, offesa o discriminazione, incluse, a titolo esemplificativo, quelle per motivi di sesso, razza, nazionalità, origine territoriale o etnica, orientamento sessuale, stato di salute, religione, opinioni politiche;

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno, il Ministro per lo Sport, il CONI, la FIGC, le Leghe Professionistiche, la Lega Nazionale Dilettanti, l'A.I.A., l'AIC e l'A.I.A.C. per "Il Rilancio della Gestione tra Partecipazione e Semplificazione" del 4 agosto 2017;

Visto l'art. 27 del Regolamento di Giustizia Sportiva;

è adottato il presente "Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche", che viene disciplinato secondo le modalità di seguito indicate.

Il Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche ("Codice di Regolamentazione") riassume i principi etici e di comportamento cui si riconosce valore fondamentale e che i tifosi biancocelesti e, in generale, tutti coloro che accedono alle manifestazioni sportive organizzate dalla Virtus Entella s.r.l. (anche la "Società" o il "Club"), inclusi i sostenitori delle squadre avversarie, sono tenuti ad accettare e rispettare.

Art.1 Definizione

L'istituto del gradimento" (di seguito: gradimento) è la facoltà della Società Sportiva Virtus Entella s.r.l. (di seguito "Società Sportiva") di allontanare dall'impianto, non vendere il titolo di accesso, ovvero sospendere l'efficacia temporaneamente o definitivamente del titolo d'accesso per lo Stadio già venduto. Il gradimento si applica non solo per le condotte verificatesi successivamente all'acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell'abbonamento o dei programmi di fidelizzazione, ma anche per quei comportamenti tenuti prima dell'acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso.

Art.2 Condotte rilevanti

Sono rilevanti ai fini della valutazione di cui all'art.1 tutte le condotte collegate direttamente ad un evento calcistico, a prescindere dal luogo e dal tempo in cui sono tenute, e pertanto anche se poste in essere al di fuori dell'impianto sportivo, incluse le fasi di trasferta, o comunque in relazione ad eventi diversi dalle gare. È evento calcistico ogni iniziativa o momento organizzato dalla Società Sportiva, non identificandosi perciò nelle sole occasioni ufficiali.

A tal fine sono discriminate tutte le condotte contrarie ai valori dello sport, nonché tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, le Istituzioni e la società civile o che, in contrasto con i principi di probità e correttezza, istighino alla violenza in ogni sua espressione.

Sono altresì colpite tutte quelle azioni volte a denigrare, offendere o contestare in maniera plateale persone, autorità e istituzioni pubbliche o private, nonché la Società Sportiva, i suoi dipendenti e/o rappresentanti, il personale di sicurezza e gli steward presenti all'interno dell'impianto ove si svolge l'evento calcistico, che comportino penalizzazioni amministrative per la Società Sportiva, o che arrechino nocumento agli interessi e all'immagine della stessa.

Sono infine considerate condotte rilevanti, la violazione del Regolamento d'uso dell'Impianto, la diffusione non autorizzata di immagini ritenute lesive dei diritti radiotelevisivi e di dati a scopo di betting, l'attività di

bagarinaggio e la cessione o l'acquisto del titolo di accesso attraverso i canali non ufficiali o le piattaforme di vendita online che alimentano il fenomeno del secondary ticketing, l'introduzione all'interno dell'impianto privi di un valido titolo di accesso e/o con titolo di accesso su cui è indicato un nominativo non corrispondente alla propria identità, l'invasione del campo, l'entrare, o anche solo il tentativo, in aree proibite, la conduzione all'interno e/o in prossimità dell'impianto di attività commerciali o promozionali non autorizzate dalla Società Sportiva.

Art.3 Condizioni

L'istituto del gradimento e il conseguente provvedimento inibitorio non danno diritto ad alcun tipo di rimborso.

È ammessa, laddove non specificatamente vietato, la cessione, ai termini e condizioni indicati dalla Società Sportiva, del titolo a terzi ove questi abbiano i requisiti per usufruirne.

Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali benefit maturati secondo i programmi di fidelizzazione a meno che l'agevolazione non riguardi l'evento per il quale è disposto il divieto. In tal caso, il premio potrà essere sfruttato nella gara successiva all'ultima di quelle inibite, sempre che il calendario sportivo lo consenta, altrimenti il benefit si perde.

Nel caso in cui durante la sospensione il tifoso interessato tenga un'altra condotta rilevante, si può dare corso ad un'eventuale ulteriore inibizione, che si somma a quella precedente, senza possibilità di assorbimento.

Indipendentemente dal luogo della condotta rilevante, il gradimento è esercitato unicamente per la partecipazione alle partite svolte presso lo stadio in uso alla Società Sportiva, con esclusione, di conseguenza, delle trasferte.

Art.4 Pubblicità

Il presente documento è stato approvato dagli organi dirigenti della Società Sportiva che si impegnano a garantirne la divulgazione ai Destinatari, anche mediante la pubblicazione, nella versione di volta in volta vigente, sul sito web ufficiale della Società Sportiva www.entella.it, nonché presso i varchi di accesso degli impianti e centri sportivi ricollegabili alla Società Sportiva.

Art.5 Accertamento delle violazioni

La Società, al fine di accertare la violazione del presente Codice di Regolamentazione ed individuarne l'autore, potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera certa, trasparente ed oggettiva l'accadimento dei fatti, tra cui:

- le segnalazioni provenienti dai servizi di stewarding, del dipartimento Supporter Liaison Officer e/o di altro personale della Società Sportiva, Responsabile della sicurezza per conto della Società Sportiva;
- le immagini dell'impianto di video sorveglianza ove consentito dalla normativa vigente;
- le immagini diffuse a mezzo dei social network da cui è possibile identificare il soggetto ritenuto responsabile;
- le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.

Art.6 Parametri di valutazione

Costituiscono parametri di valutazione i seguenti fattori:

- 1) il dolo o la colpa della violazione, in relazione ad un'evidente premeditazione e/o spinta emozionale;
- 2) la tipologia di bene giuridico "aggredito";
- 3) il comportamento pregresso che sostanzi una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti;
- 4) il comportamento successivo che sostanzi un ravvedimento operoso ovvero un'indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in danno della Società Sportiva, ivi compresa l'ammissione delle proprie responsabilità e il concreto ravvedimento/pentimento da parte dell'interessato;

- 5) il ruolo tenuto dal soggetto, nella duplice possibile veste di istigatore, ovvero di mero compartecipe;
- 6) la recidiva.

I fatti commessi all'interno dello stadio, che integrino anche violazioni al regolamento d'uso, verranno censurati con entrambe le tipologie di provvedimenti (sanzionatori ed inibitori), avendo esse diversa natura. Resta inteso che, anche in caso di applicazione nei confronti dei Destinatari di una delle predette misure sanzionatorie, restano comunque fermi gli ulteriori profili di rilevanza delle violazioni ai sensi della normativa vigente, nonché i provvedimenti e le sanzioni che dovessero essere adottati dalla Pubblica Autorità.

Art.7 Misure Sanzionatorie

In quest'ottica, conformemente a quanto previsto dall'art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., la violazione dei principi e delle regole comportamentali indicate nel presente Codice di Regolamentazione e nel Regolamento Stadio Comunale di Chiavari sarà oggetto di specifici provvedimenti e misure sanzionatorie da parte della Società.

In caso di violazione del presente Codice di Regolamentazione e/o del Regolamento dello Stadio 'Comunale' di Chiavari, la società Virtus Entella s.r.l. si riserva di esercitare in qualsiasi momento, anche congiuntamente e senza che ciò comporti pretese di natura indennitaria e/o risarcitoria nei confronti della Società, l'insindacabile diritto di adottare le seguenti misure sanzionatorie:

- richiamo scritto;
- sospensione per una o più gare o per un determinato periodo di tempo dei Titoli di Accesso, trattenendo a titolo di penale i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti;
- risoluzione dell'abbonamento, trattenendo a titolo di penale i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti;
- rifiuto a contrarre, in relazione all'acquisto di uno o più biglietti per una o più gare o per un determinato periodo di tempo e/o in relazione all'acquisto di un abbonamento per una o più stagioni successive;
- impossibilità di essere destinatario di cessione dei titoli di accesso.

Art.8 Procedure

La contestazione della condotta contenente la descrizione delle violazioni viene comunicata al soggetto, identificato tramite i dati registrati per l'erogazione del titolo di accesso – se la condotta è successiva all'emissione del titolo – ovvero tramite conoscenza diretta, ovvero ancora tramite l'ausilio delle Forze di Polizia, che può essere chiesto dalla Società in tutti i casi in cui la stessa intenda denunciare il soggetto (sussistendone i presupposti), a mezzo di raccomandata a/r, o altro metodo di notifica, entro 7 giorni dall'individuazione del soggetto cui è attribuibile il comportamento rilevante.

Il soggetto, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di presentare alla Società le proprie "giustificazioni" per una loro valutazione ai fini della modifica o della revoca del provvedimento, nonché di chiedere di essere sentito.

Entro i successivi 20 giorni la Società decide in ordine a tale richiesta. Decorso 20 giorni dalla richiesta senza che la Società Sportiva si sia pronunciata nel senso di un suo accoglimento, l'istanza deve intendersi respinta.

Recapiti:

Virtus Entella S.r.l. - Gastaldi, 22- 16043 Chiavari

email: segreteria@entella.it

PEC: virtusentellasrl@pec.virtual.eu

Art.9 Minori

È possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Art.10 Rapporti con altri procedimenti

L'applicazione del gradimento con le predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi, nonché da eventuali provvedimenti e sanzioni che dovessero essere adottati dalla pubblica autorità (es. DASPO ovvero il divieto di accedere alle manifestazioni sportive).

L'applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della Società Sportiva di agire di fronte a qualsiasi sede giudiziaria nei confronti dell'autore della violazione.

Art.11 Fotocamere

Non è consentita l'introduzione di fotocamere dotate di obiettivo tipo reflex e binocoli di grandi e medie dimensioni; non è inoltre consentito, eccetto alle persone autorizzate, utilizzare attrezzature in grado di realizzare e/o trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e informazioni o dati inerenti l'evento che si terrà all'interno dello stadio Comunale di Chiavari. Il copyright per trasmissioni o registrazioni non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge, alla Società Sportiva.

Art.12 Modifiche

La Società Sportiva si riserva di modificare il presente Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche con efficacia immediata, anche per coloro che abbiano già acquistato titoli di accesso, in conseguenza di provvedimenti legislativi e/o amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza in genere (ad esempio, le Determinazioni emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive).

Le comunicazioni relative alle modifiche sono rese note tramite il sito www.entella.it o mediante comunicazione via posta elettronica, invio di messaggio SMS con invito a consultare le modifiche sul sito internet o altrimenti per iscritto.